

## **UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI**

### **NORME IN MATERIA DI CERTIFICATI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE**

(Ar. 15 LEGGE 12 novembre 2011, n. 183)

## **A V V I S O**

A seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità (L. 18/11/2011), dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici È VIETATO RILASCIARE CERTIFICATI da esibire ad altre pubbliche Amministrazioni (INPS, ASL, ecc.) o a privati gestori di pubblici servizi (art. 40, D.P.R. 445/2000). TUTTE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E I PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI devono accettare dal cittadino la dichiarazione sostitutiva di certificazione. La MODULISTICA per l'autocertificazione deve essere resa disponibile dallo stesso Ufficio pubblico al quale il cittadino si rivolge per una qualunque pratica che lo riguardi. Detta modulistica è comunque reperibile anche sul sito web di questo Comune [www.comune.pollica.sa.it](http://www.comune.pollica.sa.it) e presso l' Ufficio dei Servizi Demografici. Pertanto, gli uffici comunali dello Stato Civile e di anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato, e cioè se il cittadino deve esibirlo/consegnarlo a banche, assicurazioni, notai, ecc.

Questo comporta che per i certificati dell'anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, ecc.) è previsto in ogni caso il pagamento dell'imposta di bollo (art. 4 tariffa alleg. A al D.P.R. 642/72) e dei diritti di segreteria, ossia € 14,62 + € 0,52 per ciascun documento. Si ricorda comunque che il cittadino può rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con "istituzioni private": banche, assicurazioni, agenzie d'affari, poste italiane, notai (art.2, D.P.R. 445/2000), sempre che queste lo consentano. L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445/2000), ma non costa niente (nessuna imposta di bollo né diritto di segreteria) e non è necessaria l'autenticazione della firma.

**Pollica, lì 02/01/2012**

**Il responsabile Ufficio Servizi Demografici  
F.to Antonio Tabasco**

